

Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2015, n. 10-934

Tassa automobilistica: determinazioni.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Visto l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede, tra l'altro, che le funzioni di riscossione, accertamento, recupero, rimborso, applicazione delle sanzioni e gestione del contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche sono demandate alle Regioni a statuto ordinario;

visti i decreti del Ministero delle Finanze 5 novembre 1998, n. 418, e 23 dicembre 1998, che realizzano il trasferimento delle funzioni di cui al punto precedente;

considerato che, in base all'articolo 2 del sopraccitato decreto n. 418, il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono ora effettuate direttamente dalle Regioni;

considerato che l'articolo 4 (*Rideterminazione di alcuni importi della tassa automobilistica*) della legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e per i pagamenti relativi ai periodi posteriori a tale data, gli importi della tassa automobilistica regionale dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di potenza superiore ai 53 KW siano aumentati:

- del 6 per cento per i veicoli di potenza fino ai 100 KW;
- dell'8 per cento per i veicoli di potenza superiore ai 100 KW e fino a 130 KW;
- del 10 per cento per i veicoli di potenza superiore ai 130 KW;

e che tali aumenti non si applichino ai veicoli di proprietà delle società di leasing ed ai loro utilizzatori;

considerando che la Regione Piemonte, con l'ausilio del proprio partner tecnico CSI Piemonte, ha proceduto all'aggiornamento dell'archivio della tassa automobilistica, per permettere alla funzione di riscossione il corretto calcolo del tributo;

considerata la particolare complessità dell'aggiornamento di detto archivio, che ha portato ad inibire la funzione di riscossione sino al 20 gennaio 2015;

considerato che l'inibizione è stata necessaria al fine di impedire errori sul pagamento, che tale inibizione ha limitato il periodo a disposizione del contribuente (normalmente circa trenta giorni) per pagare la tassa automobilistica dovuta nel mese di gennaio 2015 e che i tempi richiesti per il completamento delle operazioni di aggiornamento non erano prevedibili sino a sostanziale e formale conoscenza della volontà del legislatore, intervenuta a ridosso di un periodo caratterizzato dalle festività e dalle giornate feriali di chiusura degli uffici individuate dalla Giunta;

considerato che in ogni caso tale ritardo non è attribuibile al contribuente ma alla necessità dell'ente di aggiornare il proprio sistema informatico;

considerato che l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 2012 (*Statuto del contribuente*) non consente di irrogare sanzioni al contribuente qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione;

ritenuto necessario, nelle more dell'approvazione dell'emendamento al ddl n. 77 che differisce al 28 febbraio il termine per il pagamento della tassa automobilistica dovuta nel mese di gennaio 2015, comunque consentire il pagamento di detta tassa senza l'aggravio di sanzioni ed interessi;

rilevato il carattere di urgenza, nonché di appartenenza alla competenza meramente esecutiva, del presente provvedimento, causato da impedimenti tecnici e funzionali;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di consentire il pagamento fino al 28 febbraio 2015, senza l'aggravio di sanzioni ed interessi, della tassa automobilistica dovuta nel mese di gennaio 2015;
- di informare di quanto sopra, attraverso tutti i mezzi di informazione disponibili, i cittadini e gli operatori del settore;
- di dare atto che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)